



RICORSO EX ART.414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO

DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER E S.S. C.P.C.

E

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI

DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per l'insegnante Placentino Costantina, nata a San Severo (FG), il 24/11/1965 e residente in San Nicandro G.co (FG), alla Via Lauro, n.41, (C.F. PLCCTN65S64I158X), domiciliata presso e nello studio dell'avv.Vocino Matteo(C.F.VCNMTT77L29I158E) sito in San Nicandro G.co (FG), alla Viale Vittorio Veneto, n.39, dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato in calce al presente atto, ai fini delle comunicazioni di cancelleria dichiara di volerle ricevere al fax 0882/475279 e all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: vocino.matteo@avvocatilucera.legalmail.it

Ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

Ambito territoriale di Foggia, in persona del Dirigente pro tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente pro tempore;


Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari,

Via Melo da Bari, n.97;

Resistenti

E nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nell'elenco del sostegno correlato alla Scuola Primaria della III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli

 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, che per effetto dell'inserimento "a pettine" della Insegnante Placentino Costantina, potrebbero subire dei cambiamenti.

Potenziali Resistenti

FATTO

L'Insegnante Placentino Costantina ha condotto una vita da precaria nella Scuola Pubblica, effettuando supplenze temporanee e annuali in varie scuole della Provincia di Foggia, in virtù di abilitazioni conseguite a seguito di tre concorsi pubblici, sostenuti rispettivamente nel 1990 quello per la Scuola dell'Infanzia e gli altri due per la Primaria nel 1995 e nel 2000. Si inseriva a domanda nelle graduatorie permanenti della Scuola Primaria Comune della provincia di Foggia, nel rispetto della normativa di cui al T.U. D.Lgs. del 16/04/1994, n. 297, che istituiva il sistema delle assunzioni in ruolo, prevedendo che le stesse dovessero avvenire, sia per la scuola dell'infanzia che della primaria e delle superiori, con una suddivisione dei posti disponibili al 50% tra i vincitori dei concorsi per titoli ed esami e il restante 50 % tra gli inseriti nelle le graduatorie permanenti compilate in base ai titoli e punteggi posseduti (come nel caso della Placentino che possiede titoli abilitanti conseguiti a seguito di concorsi pubblici). Dette graduatorie sono state periodicamente aggiornate e integrate in base ai nuovi titoli, culturali e di servizio, che i docenti periodicamente conseguivano, il che comportava (e comporta) un punteggio maggiore e conseguente spostamento in avanti degli iscritti; oggi sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento GAE per effetto dell'art.1, comma 605, della legge n.296/2006. L'inserimento nelle suddette graduatorie GAE era finalizzato alla stipula di contratti a tempo determinato ed eventualmente indeterminato, con possibilità (come di fatto si è verificato) di acquisire nel frattempo nuovi titoli e ulteriori punteggi che, valutati ai fini della graduatoria, avrebbero dovuto migliorare la posizione occupata dalla ricorrente. Constatato che nonostante il decorso di svariati anni da supplente con un curriculum di titoli e di esperienza di insegnamento in varie discipline (tra cui 5 anni di insegnamento nelle Discipline Teologiche) non riusciva ad entrare nei ruoli della Scuola, partecipava all'età di 50 anni alla selezione per il TFA (tirocinio formativo attivo) organizzata dall'Università di Campobasso con tre prove di ingresso (test-scritto-orale) per accedere ai corsi di sostegno disciplinati dalla Legge del 24/12/2007, n.244 art.2, comma 416, con esami finali nelle varie discipline trattate. Dopo aver conseguito il titolo a pieni voti, nel mese di Giugno/2015, ai



sensi de
ad esa
esaurir
provinc
sarebb
titolo.
sosteg
consta
punte
già es
di so
dalla
salta
recla
pres
In p
già
l'ins
anc
vali
gra
ins
ins
inf
de
ri
p
l'
E
c
c

sensi del D.M.03/06/2015, n.325, che prevede l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, presentava anche la domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del sostegno (GAE) correlate alla Scuola Primaria per l'ambito territoriale della provincia di Foggia. La Placentino pensava che, inserendosi nelle graduatorie per il sostegno, sarebbe riuscita finalmente ad entrare di ruolo, vista la carenza di insegnanti che possiedono tale titolo. Ma in data 28/07/2015 è stata pubblicata la graduatoria per gli specializzati nelle attività di sostegno per la scuola primaria per la provincia di Foggia; in tale graduatoria la Placentino ha constatato, con enorme stupore, che invece di essere inserita "a pettine" in base al proprio punteggio (punti 90), si ritrova in un elenco aggiuntivo, in coda alla terza fascia della graduatoria già esistente e aggiornata nell'anno 2014, in cui si trovano i docenti che hanno conseguito il titolo di sostegno negli anni precedenti, ma con punteggi in svariati casi inferiori a quello posseduto dalla ricorrente. Inoltre, detta graduatoria è stata pubblicata direttamente in formato definitivo, saltando la fase provvisoria, dove normalmente, in caso di errori o altro, vengono presentati i reclami entro cinque giorni dalla sua pubblicazione, atto che la Placentino non ha potuto presentare.

In pratica con il D.M. n.325/2015, il Ministero, oggi resistente, ha previsto, per coloro che sono già inseriti nelle GAE per la scuola primaria comune, come nel caso della ricorrente, l'inserimento nell'elenco dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, anche se conseguito successivamente all'aggiornamento delle stesse avvenuto nel 2014 per una validità del triennio 2014-2017, però in un elenco aggiuntivo in coda alla III Fascia delle graduatorie ad esaurimento, cosicché un docente, per esempio con un punteggio di 90 punti, ma inserito nell'elenco in coda, si ritrova in una posizione svantaggiata rispetto agli altri insegnanti già inseriti precedentemente nella graduatoria, poiché, questi ultimi, nonostante un loro punteggio inferiore, ad esempio per uno di loro pari a 6 punti, possono ricevere contratti a tempo determinato e indeterminato prima dello stesso docente inserito in coda. **L'interesse della ricorrente ad agire è dunque evidente, visto che la stessa lamenta il mancato inserimento "a pettine" nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per il sostegno, contestando l'inserimento nell'elenco aggiuntivo in coda a tale terza fascia.**

E, invero, il suddetto elenco in coda alla terza fascia, con tutta evidenza, ha stravolto l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la Legge n.124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzioni del personale insegnante della scuola pubblica. La previsione di un elenco aggiuntivo

alle graduatorie, infatti, conduce a disporre in posizione migliore e prioritaria, per le assunzioni a tempo indeterminato, coloro che hanno un punteggio inferiore e ciò **al di fuori di ogni canone di buona amministrazione, di ragionevolezza ed in palese violazione del criterio meritocratico**. Già in passato, in occasione di una quarta fascia aggiunta alle graduatorie permanenti già esistenti, formatasi a seguito dell'aggiornamento delle stesse, dove i docenti, al fine di entrare nei ruoli della propria disciplina di insegnamento si trasferivano da una provincia ad un'altra, venivano inseriti in coda alla terza fascia, **la Corte Costituzionale affermò, a seguito di sollevate questioni costituzionali, con estrema chiarezza, la legittimità del principio meritocratico in ben due sentenze:**

1) **Sentenza n.168/2004, dell'11 giugno 2004**, che ha ritenuto **costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie;**

2) **Sentenza n.41 del 09/febbraio/2011**, che ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia** delle graduatorie ad esaurimento.

Il principio giuridico espresso dalla Corte in queste due sentenze è quello di configurare le graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, in un'unica graduatoria dove gli iscritti devono essere graduati solo ed esclusivamente con criteri meritocratici espressi in punti derivanti da titoli culturali e di servizio posseduti dagli stessi.

Con la L. 13/Luglio/2015 n.107 della Buona Scuola-Governo Renzi, la Placentino subisce in pieno le conseguenze derivanti dal suo illegittimo inserimento in coda alla III fascia delle graduatorie GAE per il sostegno collegate alla scuola primaria: infatti le procedure in essa previste per le assunzioni in ruolo prevedono varie fasi di reclutamento degli insegnanti e precisamente: 1) una fase **"0" su base provinciale**, con attribuzione dei posti al 50% a favore dei vincitori dei concorsi pubblici per titoli ed esami e l'altro 50% a favore degli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di coprire tutti i posti esistenti in organico di diritto dopo i pensionamenti e i trasferimenti; detta fase si è conclusa il 5 Agosto /2015; 2) una fase **"A" su base provinciale**, sempre con attribuzione dei posti al 50% a favore dei vincitori di concorsi pubblici e l'altro 50% a favore degli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con una aliquota di posti già liberi negli anni precedenti e individuati in organico di diritto; detta fase deve concludersi entro il 14/08/2015; 3) una fase **"B" a livello nazionale, con ambito territoriale non più provinciale, ma appunto nazionale**, per

accedere al
dovranno ir
province ita
nazionale,
per ogni Ist
coloro che

In base all
suola prim
ricorrente
fasi "0" e
sostegno
primaria.

per il sost
previsti d
da insegi
graduati
punteggi

MIUR p
esclusio
territori

(Lomb
situazio
posti c
costituz
Scuola
dell'ins
non co
docenti
in base
prima
studio

a
li
à
,
i
accedere alla quale gli aspiranti concorrenti sono tenuti a presentare una domanda in cui dovranno indicare un ordine di preferenza di sedi che comprenda obbligatoriamente tutte le 100 province italiane, detta fase deve concludersi entro il 15/09/2015; 4) una fase **"C" sempre a livello nazionale**, per la quale è stato previsto dalla normativa citata un organico aggiuntivo potenziato per ogni Istituto Scolastico, dove i posti saranno attribuiti entro il mese di novembre/2015 a tutti coloro che non fossero stati collocati nelle precedenti fasi.

In base alla sua posizione di inserimento illegittimo in coda alla graduatoria del sostegno per la scuola primaria, prevista e applicata secondo il D.M. n. 325/2015 (come innanzi specificato), la ricorrente non rientra nell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo previsti dal MIUR nelle fasi **"O" e "A" per la provincia di Foggia**. Infatti, per la fase **"O"** sono stati previsti 69 posti per il sostegno nella scuola primaria e per la fase **"A"** altri 15 posti sempre per il sostegno nella scuola primaria. Ora, la Placentino, poiché a causa dell'inserimento in coda è presente nella graduatoria per il sostegno nella scuola primaria alla posizione n.112, si ritrova al di fuori del numero dei posti previsti dal MIUR per l'immissione in ruolo nelle due fasi provinciali **"O" e "A"** **e viene scavalcata da insegnanti che la precedono non per punteggi maggiori o titoli, ma solo perché inseriti in tale graduatoria prima in ordine di tempo**. Quindi, è possibile trovare insegnanti che, anche con un punteggio inferiore (pari ad esempio a 6), rientrano nel numero dei posti messi a disposizione dal MIUR per l'immissione in ruolo nella provincia di appartenenza – Foggia – con conseguente esclusione della ricorrente, che potrà partecipare solo nelle fasi nazionali "B" e "C" di ambito territoriale nazionale, con una sicura immissione in ruolo nelle province del Nord Italia (Lombardia-Piemonte-Veneto). Da quanto innanzi esposto, si comprende con estrema chiarezza la situazione sia giuridica sia di fatto in cui la ricorrente si viene a trovare, infatti l'attribuzione dei posti con il criterio innanzi esposto avviene in palese contraddittorietà e violazione dei principi costituzionali meritocratici previsti dalla L. n.124/1999 per le assunzioni in ruolo nel settore della Scuola Pubblica. **Il criterio scelto per tale immissione in ruolo è, appunto, solo quello temporale dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie a seguito di acquisizione precedente del titolo, e non considera minimamente i punteggi derivanti da titoli culturali e servizi posseduti dai singoli docenti**. Nessuna norma nazionale prevede che nella pubblica amministrazione si possa accedere in base ad un criterio puramente cronologico che privilegi solo il possesso di un titolo conseguito prima degli altri candidati, a tutto discapito di coloro che con le loro capacità e impegno nello studio e nel lavoro acquisiscono titoli e servizi con livelli meritocratici più elevati. Infatti, quando si

partecipa ad un concorso pubblico tutti sono potenziali vincitori a prescindere da quando abbiano acquisito il titolo per accedere allo stesso.

Invece, nell'ipotesi in cui la ricorrente fosse stata inserita (non in coda, ma, appunto) "a pettine" in base al punteggio e titoli posseduti, si sarebbe ritrovata tra i primi trenta in graduatoria, con conseguente immissione in ruolo nella provincia di Foggia, secondo la logica meritocratica prevista e disciplinata dalla L. n.124/1999.

La ricorrente, inoltre, è costretta, suo malgrado, a presentare la domanda per la fase "B" a livello nazionale, in quanto, così come previsto dalla normativa citata, se per ipotesi non presentasse la domanda per tale fase, non solo verrebbe esclusa dal piano nazionale di immissione in ruolo, ma si ritroverebbe in una graduatoria ad esaurimento di cui è stata già prevista "la soppressione" senza poter mai più entrare di ruolo dopo svariati anni di precariato e precisamente dall'anno scolastico 2000/2001.

In pratica, le graduatorie ad esaurimento che, prima della riforma Renzi sarebbero state aggiornate regolarmente nel 2017, con la possibilità della ricorrente di entrare a pieno titolo nella terza fascia con il proprio punteggio e i propri titoli, da adesso in poi non saranno più aggiornate, con conseguente impossibilità per la ricorrente di vedersi riconosciuti, anche se in un secondo momento, i titoli e il punteggio posseduti.

Pertanto, nel caso che l'On.le Tribunale destinatario del presente ricorso non dovesse riconoscere alla Placentino il diritto di entrare a pieno titolo (a pettine) e non in coda nella graduatoria ad esaurimento del sostegno correlata alla scuola primaria della provincia di Foggia, i danni che la stessa subirebbe sarebbero notevoli, con allontanamento dalla famiglia, necessità di trovare una casa di abitazione nel luogo dove sarà immessa in ruolo, umiliazioni per i tanti anni di sacrifici, con la famiglia, con i colleghi ecc., oppure nel caso di mancata presentazione della domanda nei 100 ambiti territoriali nazionali, non entrerà nei ruoli e non potrà mai più inserirsi a pieno titolo nella terza fascia con il punteggio posseduto.

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2 DELLA LEGGE N.124/1999-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 401 DEL T.U. 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGGICITA' MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E

PER DISP
TRAVISAI

Il provve
prevede
aggiorna
fasce in
un effet
n.124/1

Occorr
suddiv
special
da tut

maggi
con l'
illegit

gradu
Terzo

La s
n.29

esau
escl

in t
n.1

per
ed

Ta
pa

q
p
e

PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITA' – TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.

Il provvedimento Amministrativo impugnato (D.M. n.325/2015) è illegittimo nella parte in cui prevede che le graduatorie per titoli culturali e di servizio ad esaurimento (GAE), vengano aggiornate secondo un meccanismo che prevede l'inserimento in un elenco di coda alle singole fasce in ordine successivo in base al tempo di presentazione degli aggiornamenti o dei titoli, con un effetto irrazionale di togliere ogni valore al merito dei docenti, in palese contrasto con la L. n.124/1999.

Occorre infatti rilevare che il provvedimento impugnato con il presente ricorso ripropone la suddivisione in fasce di docenti che hanno presentato in ordine progressivo un titolo di specializzazione nel sostegno correlato alla scuola primaria, criterio ormai dichiarato illegittimo da tutti i tribunali. Tale criterio fu introdotto per la prima volta dai decreti ministeriali n.123 del 27 maggio/2000 e n.146 del 18 maggio/2000, che prevedevano l'aggiornamento delle graduatorie con l'ingresso di nuovi docenti in coda (in un'altra fascia) a quelle già esistenti, *poi ritenuti illegittimi e annullati proprio nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nella graduatorie in quattro fasce secondo un ordine esclusivamente temporale (Sent. TAR Lazio, Terza Sez. Bis, n.2799/2001).*

La stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato come, "ai sensi dell'art. 401 del D.L. n.297/1994, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente, soggette ad aggiornamenti o inserimenti è solo ed esclusivamente quello del punteggio posseduto" (Sent. TAR Lazio Sez.III Bis, n.2799/2001), dando in tal modo attuazione al principio indiscutibile di meritocrazia previsto e disciplinato dalla L. n.124/1999, dal quale l'atto amministrativo impugnato non doveva assolutamente discostarsi, pena la violazione dello spirito della legge, oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficacia della P.A. sanciti nell'art.97 della Costituzione Italiana.

Tale giurisprudenza amministrativa è stata molto chiara sul punto meritocratico precisando: *"la posizione degli iscritti nelle graduatorie è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato"*. Quindi l'unico criterio di graduazione dei docenti in graduatoria è solo ed esclusivamente quello che discende dai titoli e dai punteggi, al fine di individuare i più capaci e

meritevoli, non essendo il momento di conseguimento del titolo utile ad individuare i docenti più preparati e più idonei allo svolgimento della professione docente.

E' pertanto assolutamente chiaro ed evidente la reintroduzione illegittima del criterio delle graduatorie ad esaurimento a fasce da parte del D.M. n.325/2015, avendo previsto l'inserimento dei titoli di specializzazione nel sostegno correlati alla scuola primaria, in coda alla terza fascia, criterio già a suo tempo dichiarato illegittimo dalla giurisprudenza amministrativa citata, causando notevoli danni alla ricorrente che si ritrova in un elenco in coda alla graduatoria GAE, privandola del diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato ai fini dell'immissione nei ruoli dell'insegnamento del sostegno correlato alla scuola primaria della propria provincia di residenza.

In pratica, vengono preferiti coloro che hanno conseguito i titoli per l'inclusione in data precedente, rispetto a quei docenti che hanno maggiori e più rilevanti titoli, laddove invece il criterio unico per la collocazione in graduatoria (GAE) del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito in base ai titoli posseduti.

E' dunque evidente l'ingiustizia e l'irrazionalità che il D.M. n. 235/2015 provoca alla ricorrente, la quale, solo perché ha presentato il proprio titolo di specializzazione nel sostegno correlato alla scuola primaria in un periodo intermedio all'aggiornamento delle graduatorie con cadenza temporale del triennio, si vede catapultata in un elenco in coda a quello già esistente, ritrovandosi al 112 posto della graduatoria, invece che tra i primi trenta, preceduta da altri docenti che solo perché hanno presentato tale titolo nell'anno precedente si trovano in posizione anteriore anche avendo un punteggio nettamente più basso (in alcuni casi anche 6 punti), contro i novanta posseduti dalla ricorrente.

Come già accennato in punto di fatto, anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sul criterio delle graduatorie a fasce oggi riproposto dal Ministero con il D.M. n.325/2015, infatti con l'art.1, comma 2 e 7, del D.L. del 03/Luglio/2001, n.255, convertito, con modificazioni, nella L. 20/agosto/2001, n.333, è stato disposto che i docenti già inseriti nella terza e quarta fascia delle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento (la suddivisione in fasce era stata istituita precedentemente dai decreti ministeriali n.123 e n.146, rispettivamente del 27 Maggio e del 18 Maggio 2000, poi dichiarati illegittimi dal Tar Lazio Sent. n. 2799/del 2001 e Sent. n.4731 del 2002), confluissero in un unico scaglione (l'attuale terza fascia) e la Corte Costituzionale con la sentenza n.168 dell'11/06/2004, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate sulla

citata di
predetti

Anche

sull'inse
decreto
quale "
un'altra
degli e
docenti
alla gr

Da ult

con le
titolo
aver l

mai a

supp

immi

poss

non

fasci

Per

spe

esa

del

gra

sist

ins

pr

su

ha

gi

citata disposizione legislativa, che aboliva la quarta fascia unificandola con la terza, alla luce dei predetti principi meritocratici, sottesi al meccanismo di reclutamento tramite graduatorie.

Anche la recentissima Sent. della Corte Costituzionale n.41/2011, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art.1, comma 4-ter, del decreto legge 25/settembre/2009, n.134, convertito con legge n.167 del 24/novembre/2009, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra, ha dichiarato espressamente l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, riconoscendo ai docenti che si trasferivano da una provincia ad un'altra il diritto di entrare a pettine e non in coda alla graduatoria già esistente.

Da ultimo e non meno importante, troviamo centinaia di sentenze dei Tribunali del lavoro che con le loro decisioni riconoscono addirittura l'inserimento a pettine dei docenti che con il solo titolo di studio abilitante del Diploma Magistrale, senza mai essere stati inseriti nella GAE (senza aver partecipato a concorsi pubblici per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, senza mai aver fatto un giorno di supplenza, o con punteggi bassissimi forse conseguiti per qualche supplenza nelle scuole private) vengono inseriti anche ai fini dell'attuale piano-Governo Renzi di immissioni in ruolo in graduatoria in una posizione vantaggiosa (a pettine-secondo il punteggio posseduto) rispetto ad insegnanti come la Placentino che è già inserita nelle GAE da molti anni e nonostante un ventaglio di titoli culturali e di servizio, è stata inserita in coda all'elenco di terza fascia della graduatoria per il sostegno correlata alla scuola primaria (EEEE).

Per precisare ulteriormente, è necessario evidenziare che la Placentino ha conseguito il Titolo di specializzazione di sostegno per la scuola primaria in data 25/06/2015 e che le graduatorie ad esaurimento erano già state aggiornate nell'aprile del 2014; considerato che ai sensi della L. n.14 del 24/febbraio/2012 i titoli conseguiti nella fase intermedia (tra un aggiornamento e l'altro delle graduatorie ad esaurimento con cadenza triennale) possono comunque essere inseriti con il sistema delle domande on line, la ricorrente in data 26/06/2015 presentava la propria domanda di inserimento nelle graduatorie (GAE) per l'insegnamento del sostegno per la scuola primaria. Il provvedimento amministrativo (D.M. n.325/2015), che avrebbe dovuto dettare le disposizioni sulle tempistiche e sui criteri di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno dopo la data di aggiornamento di dette graduatorie (avvenuta nell'aprile 2014), all'art.2, unico comma, ha previsto solo la tempistica di

conseguimento del titolo di sostegno, ai fini dell' inserimento nella graduatoria ad esaurimento e solo per i docenti che sono già inseriti nella graduatoria comune per la scuola primaria, senza specificare eventuali modalità di inserimento (se in coda o a pettine), facendo un semplice rinvio previsto all'art.5 dello stesso, al D.M. n.235 del 01/04/2014, il quale a sua volta, all'art. 9, comma 6, prevede che, per coloro che conseguono i titoli di specializzazione per il sostegno dopo la scadenza dei termini di aggiornamento delle graduatorie, bisognava dettare disposizioni sulle tempistiche e modalità di inserimento con successivi provvedimenti, non dettate. Nella nota esplicativa del MIUR n.16480 del 04/06/2015, vengono solo specificate le operazioni che devono essere eseguite, tra cui al punto 2 prevede: " l'acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno, nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30/giugno/2015", come nel caso della ricorrente, senza specificare se in un elenco in coda o a pettine nella posizione in cui i docenti sono già inseriti con il proprio punteggio.

Pertanto, non solo il criterio di inserimento in coda alle graduatorie è stato dichiarato illegittimo da tutti i Tribunali per i motivi innanzi specificati in punto di fatto e di diritto (Giurisprudenza costante e consolidata da tempo, sia della Corte Costituzionale, dei Tribunali Amministrativi, dei Tribunali del Lavoro), ma i D.M. citati sono ulteriormente illegittimi per la mancata specificazione delle modalità di inserimento dei docenti specializzati nel sostegno (se a pettine o in coda), conseguiti in un periodo intermedio all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), in pratica in nessun provvedimento è previsto l'inserimento dei titoli di sostegno in coda in modo specifico.

Se poi il MIUR vuole far discendere e costituire una codificazione normativa dei criteri dell'inserimento in coda alle fasce delle graduatorie GAE per il sostegno, dalla norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della Legge n.14 del 24 Febbraio 2012, ha commesso dei gravi errori : 1) confondendo la fascia aggiuntiva (che consiste in una quarta fascia aggiunta alla terza istituita per alcuni docenti che hanno conseguito Diplomi di Laurea e titoli dopo certi periodi) prevista dall' articolo citato (comunque dichiarata illegittima), con l'elenco in coda alla terza fascia delle graduatorie già esistenti dove è stata inserita illegittimamente la ricorrente. In pratica nella legge citata non si parla assolutamente di elenchi in coda alle fasce già esistenti, ma di una nuova quarta fascia; 2) in virtù di una interpretazione Costituzionalmente orientata Sent.ze n.ri 41/2011

e altre citate, l'art.14 comma 2-ter, non può assolutamente costituire una codificazione normativa del criterio dell'inserimento in coda alle fasce già esistenti.

Pertanto i regolamenti applicativi emanati successivamente a tale legge sono tutti illegittimi

(D.M. n.53/2012-Nota del MIUR n.4719/2013).

Tuttavia, ove per assurdo si dovesse avallare una interpretazione che consentisse di ritenere che la norma di cui all'art.14, comma 2-ter, della L. n.14/02/2012, abbia conferito fondamento legislativo al sistema degli elenchi in coda alle fasce delle graduatorie GAE, non potrebbe che ritenersi l'illegittimità costituzionale di tale norma per palese violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione Italiana.

Illuminante in tal senso è stata la Corte Costituzionale, che con la sent. n.41/2011 citata, non si è soffermata sulla disciplina che prevedeva l'inserimento in coda a tutte le fasce, in caso di trasferimento dei docenti nelle graduatorie GAE di altra provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, riaffermando il **criterio meritocratico, quale unica regola per la collocazione dei docenti all'interno delle graduatorie GAE, affermando alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione " dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n.1124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.**

Se la disciplina dell'inserimento in un elenco in coda alle fasce delle graduatorie dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-ter della Legge n.14 del 24 Febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafe disposizioni di legge. Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce, nel caso di trasferimento del docente da una provincia ad un'altra. Infatti sia nel caso (di collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra), come nell'altro (collocazione in coda alla fascia di appartenenza del docente già inserito nelle graduatorie, con priorità nelle assunzioni a favore dei docenti collocati nella fascia precedentemente in base alla mera anteriorità del conseguimento del titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe a docenti con minori titoli culturali e di servizio, di acquisire una posizione di vantaggio, sulla scorta di un criterio meramente cronologico, di acquisizione del titolo di accesso e della anzianità di iscrizione in graduatoria.

Per concludere, dunque, appare evidente che l'errata previsione da parte del MIUR resistente, degli elenchi in coda alla fascia di appartenenza per l'insegnamento del sostegno, dove è stata inserita la ricorrente, determina una collocazione in posizione deteriore di quei docenti con maggiori titoli e punteggi, rispetto a docenti, che con titoli e punteggi inferiori, sono collocati in posizione favorevole, in palese violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 3, comma 1° (uguaglianza), art. 97, comma 1° (imparzialità della P.A.), art. 51, comma 1° (accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza).

AI FINI DELL'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA:

QUANTO TRATTATO INNANZI ESPONE AMPIAMENTE SUL FUMUS BONI JURIS;

SUL PERICULUM IN MORA:

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente, in via cautelare e di urgenza, l'inserimento a pettine nella graduatoria GAE per l'insegnamento del sostegno collegato alla scuola primaria, al fine di ottenere l'agognata immissione in ruolo nell'ambito territoriale di appartenenza. Ed in effetti, se ciò non avvenisse, la ricorrente, come innanzi specificato, sarà immessa nei ruoli nazionali del Nord Italia (Lombardia-Veneto-Piemonte) e all'età di cinquant'anni sarà costretta a lasciare la famiglia, a trovare una casa, a sostenere spese enormi, senza neanche sapere per quanti anni dovrà restarci e senza sapere neanche in quale dei 100 ambiti territoriali entrerà di ruolo. Inoltre, nell'ipotesi che la ricorrente non presentasse la domanda per gli ambiti territoriali nazionali Fasi "B" e "C", pur restando nella GAE (non presentando la domanda), la riforma del Governo Renzi per la "buona scuola" indicata in punto di fatto, ha previsto che le graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado di scuola saranno gradualmente soppresse e quindi non sarà più possibile aggiornarle e la Placentino non potrà mai più inserirsi nelle GAE del sostegno per la scuola primaria nella posizione in cui si trova in terza fascia con il punteggio di 90 punti, rendendo così definitivamente impossibile la sua nomina nei ruoli, in palese violazione di tutti i principi amministrativi di ragionevolezza, di buona amministrazione e con tutti i danni che la stessa subirà sia economici che morali.

E' chiaro, pertanto, che, ove non si provvedesse con immediatezza, la ricorrente subirebbe un irrimediabile pregiudizio (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. N.394 del 22/09/1999; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I del 22/11/1995, n.2592; Ord. C.D.S. Sez. IV del 05/03/1996, n.1332).



Come già specificato in punto di fatto, secondo il combinato disposto della L. n.107 del 13 luglio 2015 e del DDG n.767/2015, il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nella scuola prevede le assunzioni a fasi, **precisamente una fase "0" e una "A" con ambito territoriale provinciale**, ciò significa che tutti i docenti che in base alla loro posizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e, in base ai posti messi a disposizione dal MIUR nel loro ambito territoriale, si troveranno nella posizione utile per l'immissione in ruolo, riceveranno una convocazione da parte del CSA della propria provincia di appartenenza per la stipula di un contratto a tempo indeterminato. I posti non assegnati in queste fasi e residui, saranno assegnati nelle **fasi "B" e "C" con ambito territoriale nazionale**, ciò significa che i docenti non rientrati, purtroppo, in base alla loro posizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nelle fasi "0" e "A", dovranno presentare una domanda per la loro assunzione in tutti i 100 ambiti territoriali italiani, così come previsto dall'art.10, comma 5 del DDG citato. Pertanto, la ricorrente, a seguito dell'inserimento in coda all'elenco per l'insegnamento del sostegno nella scuola primaria dell'ambito territoriale della provincia di Foggia, nonostante i suoi 90 punti posseduti, sarà costretta ad accettare una nomina in ruolo in uno dei 100 ambiti territoriale nazionali, che quasi sicuramente sarà nelle regioni del Nord Italia (Lombardia-Veneto-Piemonte) per il loro alto numero di disponibilità di posti nell'insegnamento del sostegno nella scuola primaria, provocandole un danno esistenziale, poiché dovrà lasciare la propria casa, la propria famiglia, vivere in un'altra città. Inoltre, solo con la definitiva nomina in ruolo in uno dei 100 ambiti territoriali nazionali avrà la possibilità di conoscere la sede effettiva in cui sarà collocata.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per la proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nell'inserimento a pettine (e non in coda) della ricorrente nella graduatoria GAE dell'insegnamento del sostegno collegato alla scuola primaria. Solo così potrà passare, in virtù dei suoi 90 punti, nella posizione che le spetta di diritto nell'elenco del sostegno, precisamente tra i primi trenta in graduatoria, e ottenere, in questo modo, l'immissione in ruolo già nella fase di ambito territoriale provinciale di appartenenza, cioè la fase "0".

P.Q.M.

Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 quater c.p.c. e seguenti, di ordinare – con decreto inaudita altera parte, o, in subordine, fissata

l'udienza di comparizione delle parti, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, in via cautelare e d'urgenza - i provvedimenti necessari all'eliminazione del pregiudizio provocato alla ricorrente, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti. Il sottoscritto avvocato formula sin da ora le seguenti conclusioni:

- 1) Dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia, con la conseguente disapplicazione, dei D.M. n.325/2015 e del D.M. n.235/2014 nelle parti in cui, secondo una interpretazione del MIUR, prevedono l'inserimento in coda e non a pettine del titolo di specializzazione nel sostegno per la scuola primaria nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- 2) Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di disporre l'immediato corretto posizionamento, che spetta di diritto alla ricorrente, nell'elenco di terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento del sostegno nella scuola primaria (EEEE), spostandola dall'elenco in coda in cui è stata inserita, precisamente 112 posto (di coda), nei i primi trenta della graduatoria di terza fascia per il sostegno (GAE) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia, valida per gli anni 2014/2017, in applicazione della tabella di valutazione dei titoli prevista all'allegato n.2 del D.M. n.235/2014;
- 3) Accertare e dichiarare il conseguenziale diritto della ricorrente ad essere destinataria della nomina di immissione in ruolo nell'insegnamento del sostegno per la scuola primaria, per la fase "0", in quanto i posti disponibili per tale fase e ad oggi già assegnati sono 69;
- 4) Ordinare alle Amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti ritenuti necessari e propedeutici al fine del conferimento della nomina in ruolo alla ricorrente nella fase "0" per l'ambito territoriale della provincia di Foggia, nel piano nazionale di assunzioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato, attualmente già in atto, con decorrenza giuridica a far data dalle immissioni in ruolo avvenute presso il CSA di Foggia il 04/08/2015, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

IN SUBORDINE

-sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito dalla Legge n.14 del 24 febbraio 2012, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, precisamente nell'ultimo periodo di detto comma che testualmente: "è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie" ove intesa quale codificazione



leg
all:
Ai
pu

A
n
c

legislativa del criterio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in relazione alla violazione degli artt.3, 51 e 97 della Costituzione.


Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è indeterminato.

NEL MERITO RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, competente per materia e per territorio, affinché con proprio decreto voglia fissare l'udienza di comparizione e discussione della causa, nella quale il sottoscritto avvocato, formula sin da ora le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, dichiarare:



1) l'illegittimità e l'inefficacia, con la conseguente disapplicazione, dei D.M. n.325/2015 e del D.M. n.235/2014 nelle parti in cui, secondo una interpretazione del MIUR, prevedono l'inserimento in coda e non a pettine del titolo di specializzazione nel sostegno per la scuola primaria nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, voglia così provvedere;

2) Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di disporre l'immediato corretto posizionamento, che spetta di diritto alla ricorrente, nell'elenco di terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento del sostegno nella scuola primaria (EEEE), spostandola dall'elenco in coda in cui è stata inserita, precisamente 112 posto (di coda), nei primi trenta, della graduatoria di terza fascia per il sostegno(GAE) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Foggia, valida per gli anni 2014/2017, in applicazione della tabella di valutazione dei titoli prevista all'allegato n.2 del D.M. n.235/2014;

3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere destinataria della nomina di immissione in ruolo nell'insegnamento del sostegno per la scuola primaria, per la fase "0", in quanto i posti disponibili per tale fase e ad oggi già assegnati sono 69;

4) Ordinare alle Amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti ritenuti necessari e propedeutici al fine del conferimento della nomina in ruolo nella fase "0" per l'ambito territoriale della provincia di Foggia, nel piano nazionale di immissioni in ruolo con contratto a tempo

indeterminato già in atto, con decorrenza a far data dalle immissioni in ruolo avvenute in data 04/08/2015 con convocazione dei docenti da parte del CSA di Foggia, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

IN SUBORDINE

-sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito dalla Legge n.14 del 24 febbraio 2012, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, precisamente nell'ultimo periodo di detto comma che testualmente: "è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie" ove intesa quale codificazione legislativa del criterio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in relazione alla violazione degli artt.3,51 e 97 della Costituzione.

Si produce: 1) domanda di inserimento nella graduatoria di specializzazione nel sostegno;

2) graduatoria di terza fascia per l'insegnamento del sostegno nella scuola primaria

(EEEE) con l'elenco in coda;

3) copia D.M. n.325/2015 e D.M. n.235/2014;

4) copia Nota esplicativa del MIUR n.16488 del 04/06/2015;

5) copia sent. Corte Costituzionale n.41/2011;

6) copia sent. Corte Costituzionale n.168/2004;

7) copia sent. TAR n.2799, del 03/04/2001;

8) copia piano pugliese di assunzione dei docenti – disponibilità fase "0" e fase "A".

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è indeterminato.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART.151 C.P.C.)

Il sottoscritto avvocato che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE



-il ricorso ha per oggetto, previa la dichiarazione di illegittimità dei due D.M. n.ri 235/2014 e 325/2015, l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita (a pettine e non in coda) nella graduatoria GAE del sostegno correlata alla scuola primaria, dell'ambito territoriale della provincia di Foggia, con spostamento della ricorrente, dall'elenco in coda in cui attualmente è stata inserita al 112 posto, nei primi trenta posti della stessa graduatoria, in base al punteggio posseduto e, consequenziale immissione in ruolo, nell'insegnamento del sostegno correlato alla scuola primaria per l'ambito territoriale della provincia di Foggia, in quanto nella fase "0" prevista dal piano straordinario di immissioni in ruolo, sono stati messi a disposizione dal MIUR 69 posti;

-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato anche ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento GAE del sostegno correlata alla scuola primaria per l'ambito territoriale della provincia di Foggia, che attualmente precedono la ricorrente sia nella graduatoria di III fascia sia nell'elenco in coda e, a tutti i docenti, inseriti nella GAE del sostegno correlate alla scuola primaria, in tutti i 100 ambiti territoriali nazionali, che, a causa dell'inserimento della Placentino nella fase "B" del piano nazionale di immissioni in ruolo, potrebbero subire delle variazioni, anche a quelli che parteciperanno al piano di mobilità previsto all'art. 108 del maxiemendamento della L. n.107 del 13 Luglio/2015, per l'anno scolastico 2016/2017, per l'ambito territoriale della provincia di Foggia, nell'insegnamento del sostegno correlato alla scuola primaria, quindi potenzialmente tutti i docenti inseriti nelle GAE del sostegno correlata alla scuola primaria, in tutti i 100 ambiti territoriali nazionali, sono contro interessati.

RILEVATO CHE

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta sezione del Consiglio di Stato del 19 /febbraio/1990, n.106, in base alle quali " Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato".

-la pubblicazione sulla G.U. appare comunque onerosa per la ricorrente;

-già l'art.12 della L.21/luglio/2000, n.205, aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art.151 c.p.c. ;

-Il Tar Lazio, quando è investito da azioni collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo Amministrazione interessata;

-anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "l'urgenza, la sformatizzazione e la peculiarità del caso, giustificano il ricorso a forme alternative ai sensi dell'art.151 c.p.c., (tra i tanti, Tribunale di Genova -Sez. lavoro, R.G. n.3578/2011 – Trib. Ivrea – ricorso n.859/2015) con i quali i Giudici hanno autorizzato le parti richiedenti con ordinanza, della chiamata in causa dei contro interessati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per l'ambito territoriale richiesto.

Considerato inoltre, che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente sia dai Giudici Amministrativi, sia dai Giudici Ordinari, in tutte le ipotesi di vertenze collettive, Si veda all'uopo, il sito del MIUR all'ind.: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Per quanto innanzi premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica del ricorso, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art.151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento nella G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso del merito e il ricorso del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con i rispettivi decreti di fissazione di udienza:

1)Quanto ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR dei seguenti dati: 1) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza; 2)

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; 3) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; 4) sunto dei motivi del ricorso; 5) indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 100 ambiti territoriali italiani, per l'insegnamento del sostegno correlato alla scuola primaria.

2) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di pubblico impiego è indeterminato.

Foggia, addì

14/08/2016

Avv. Vocino Matteo



Mandato ad litem

Conferisco all'avvocato Vocino Matteo, con studio legale sito in San Nicandro G.co (FG), alla Viale Vittorio Veneto, n.39, dove eleggo domicilio, la procura per rappresentarmi e difendermi in questa procedura ed in quella eventuale di appello ed esecutiva, con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, riscuotere, quietanzare, delegare altri legali, con promessa di rato fin da ora, oltre a chiamare in causa terzi. Vi autorizzo, altresì, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali ai fini della presente procedura.

San Nicandro G.co (FG), addì

14/08/2015

Firma


Procuratore Costantino

Per autentica

Matteo Vocino

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 AGO. 2015
Foggia, li

Il Cancelliere





TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Udienza 11/08/2015

8708/15 R.G.L.



È presente l'Avv. Antonio Zeringue per delega dell'Avv. Matteo Vaino, il quale si riporta integralmente all'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'accoglimento delle conclusioni in esso inserite. In particolare, l'Avv. Zeringue insiste sia sull'attribuzione della notifica ex art. 157 CPC, sia sull'inserimento "a pettine" della ricorrenza nella graduatoria GAB del sostegno, sia sull'immissione ~~in~~ nei ruoli del sostegno. Per il MUR è presente il dott. Facciorusso Emanuele il quale deposita le memorie difensive e conteste ogni oneroso dedotto. Lo stesso si riparte integralmente agli atti del giudizio e chiede il rito integrale del ricorso con vittoria di spese. L'Avv. Antonio Zeringue chiede invece termine per contraddire alla costituzione del MUR con deposito di memorie.

IR G.L.

Costate le richieste delle parti si ritiene di decidere in merito.

L'Avv. Zeringo chiede altresì, dichiarare
si la competenza dell'Ufficio scolastico
regionale per la Puglia e dell'Aut.
territoriale a depositare ~~comunicato~~ di
ricevimento della notifica.

I.G.L.

Si usano.

Foggia.

IL GIUDICE

Il GL, sapendo la cosa che
precede

- ritenuto necessario integrare il
contraddittorio nei confronti dei
soggetti che vorrebbero pregiudicare
l'eventuale inserimento "a posteriori"
della "recorrente" nella produzione
di III fascia per i sistemi dell'A.T.
della provincia di Foggia;

~~Aut. 830~~

potrebbe recitare a notificare il
ricorso in contraddittorio tramite pubblicazione
sul sito istituzionale del ~~tribunale~~
entro il 30 settembre 2015 e

pena

per la discussione all'udienza del 2.10.15



ore 9:00, autorizzando parte accante
al deposito telematico di atti note
difensive fino a 5 giorni prima
dell'udienza.

Si comunica

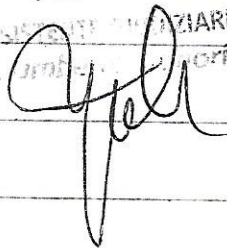
oggi,
IL GIUDICE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi **18 SET. 2015**
POPE
p.i. Ufficio Segretaria

L'ASISTENTE GIUDIZIARIO
p.i. Ufficio Segretaria



Copia conforme all'originale
Foggia, **18 SET. 2015**

L'ASISTENTE GIUDIZIARIO
p.i. Ufficio Segretaria

